



Camera dei Deputati

**PROCEDURA RISTRETTA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI E
IDRICO SANITARI NONCHÉ L’ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE
ANCHE IN OPERA
NELLE SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (C.Q. 26.11.2024)**

**DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA FASE DI
PREQUALIFICA**

Art. 1

(PROCEDURA E SUA DURATA – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO)

1. Il presente disciplinare regola la fase di prequalifica di cui al comma 3, lett. a), della procedura ristretta finalizzata all’individuazione, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appaltatore del **servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termo-frigoriferi e idrico sanitari, nonché dell’esecuzione di lavori e forniture anche in opera**, comprendenti le attività descritte nel capitolato speciale della medesima procedura (di seguito indicato come “capitolato”), la cui bozza preliminare viene allegata al presente disciplinare, priva dei relativi allegati (gli allegati, assieme alla versione definitiva del capitolato, verranno successivamente messi a disposizione degli operatori economici invitati alla fase di presentazione delle offerte, tramite la piattaforma informatica di negoziazione di cui al comma 5 e all’art. 2). Le prestazioni oggetto di aggiudicazione riguardano le seguenti attività, meglio dettagliate all’art. 1 del capitolato:
- a) interventi di **manutenzione ordinaria**, ai sensi del D.M. n. 37 del 27 marzo 2008 e s.m.i., degli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del capitolato;
 - b) interventi di **manutenzione straordinaria**, ai sensi del D.M. n. 37 del 27 marzo 2008 e s.m.i., degli impianti sopra indicati;
 - c) gli interventi di **manutenzione specialistica relativi ad apparati di elevata complessità tecnologica**;
 - d) gli interventi di **ispezione, di pulizia, di sanificazione** per il mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità, di **rilievo e di controllo analitico** sugli impianti sopra indicati;
 - e) la **conduzione degli impianti** di cui al medesimo art. 1, comma 2, del capitolato;
 - f) il servizio di **contact center** che verrà svolto presso le sedi della Camera dei deputati;
 - g) gli interventi di **modesta entità**, di importo pari o inferiore a euro 500.000,00 + IVA, come definiti e secondo le modalità di cui all’art. 4 del capitolato ed all’art. 69 del RAC della Camera dei deputati.



2. La procedura ristretta di cui al comma 1 viene espletata in base alla decisione a contrarre adottata nella riunione del Collegio dei deputati Questori del 26 novembre 2024 e viene aggiudicata in lotto unico, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in quanto si riferisce a prestazioni da rendere in modo coordinato, con imputazione ad unico centro di responsabilità. L'appalto deve essere eseguito presso le sedi dell'Amministrazione situate nel centro storico di Roma (codice NUTS ITE43) e, limitatamente agli interventi di modesta entità, di cui al comma 1, lett. g), anche presso Castelnuovo di Porto.
3. La procedura ristretta di cui ai precedenti commi prevede due fasi:
 - a) una prima fase di prequalifica, alla quale si riferiscono il presente disciplinare e l'ulteriore documentazione di cui all'art. 3, paragrafo 3.1;
 - b) una seconda fase di presentazione delle offerte.
4. La durata complessiva della procedura, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 è pari a dieci mesi dalla pubblicazione del bando. L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine finale del suddetto periodo di durata, ai sensi dei punti 4 e 5 dell'Allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023.
5. La procedura è svolta nelle due fasi di cui al comma 3, utilizzando, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente disciplinare, la piattaforma informatica di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) (a cui viene di seguito fatto riferimento con la locuzione "Sistema") messa a disposizione dell'Amministrazione dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e gestita da Consip S.p.A., mediante la sezione dedicata alla presente procedura accessibile nell'Area Bandi / Altri Bandi del sito <https://www.acquistinretepa.it>.
6. Alla procedura si applicano le norme del Regolamento di Amministrazione e contabilità della Camera dei deputati¹ (di seguito: RAC), incluse le relative norme attuative, e della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014. Si applicano, altresì, le disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: D. Lgs. 36/2023) e le ulteriori norme di legge e di regolamento espressamente richiamate nel capitolato.
7. Gli operatori economici che, all'esito della fase di prequalifica, vengono invitati alla fase successiva di presentazione delle offerte di cui alla lettera b) del comma 3, partecipano a tale fase producendo, **a pena di esclusione** dalla procedura, la documentazione prevista dal relativo disciplinare, nei termini e secondo le modalità ivi indicati. Si precisa al riguardo che il versamento del contributo dovuto all'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovrà essere effettuato esclusivamente dai soggetti concorrenti invitati a partecipare a tale seconda fase all'atto della presentazione dell'offerta. Analogamente, le parti dell'appalto che l'operatore economico intenda eventualmente

¹ disponibile nella sezione del sito della Camera dei deputati relativo alla XIX Legislatura "Conoscere la Camera/L'Amministrazione/Regolamenti interni", raggiungibile alla URL: https://conoscere.camera.it/lamministrazione/regolamenti-interni/regolamento-di-amministrazione-e-contabilita/titolo_vii/articolo-79)



subappaltare, in conformità a quanto previsto nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, verranno indicate dai soggetti concorrenti invitati all'atto della presentazione dell'offerta.

8. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a complessivi euro **33.539.000,00** + IVA. Tale valore è stato determinato tenendo conto del suo periodo massimo complessivo di durata, nonché del quinto d'obbligo di cui all'art. 50, comma 8, del RAC, come di seguito meglio specificato.

Il valore massimo presunto annuo dell'appalto è pari ad euro **5.755.000,00** + IVA, derivante dalla somma tra:

- a) l'importo offerto dal soggetto concorrente a titolo di canone annuo complessivo per l'esecuzione da parte del presidio delle attività di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), del comma 1, che non potrà essere superiore a euro 3.944.947,55 + IVA;
- b) l'importo annuo presunto di euro 200.000,00 + IVA, previsto per i materiali posti in opera dal presidio;
- c) l'importo annuo presunto di euro 100.000,00 + IVA, previsto per le prestazioni extra effettuate dal presidio;
- d) l'importo annuo massimo presunto di euro 1.500.000,00 + IVA, di cui euro 45.000,00 + IVA relativi a costi della sicurezza non soggetti a ribasso, previsto per gli interventi di modesta entità di cui alla lett. g) del comma 1;
- e) l'importo annuo dei costi per rischi da interferenza da DUVRI, pari a euro 10.052,45 + IVA, non soggetti a ribasso.

Conseguentemente, il valore dell'appalto calcolato su 5 annualità (4 anni di durata contrattuale + 1 anno di eventuale proroga convenzionale) risulta essere pari a euro **28.775.000,00** + IVA. Tale valore, relativamente all'importo degli interventi di modesta entità di cui all'art. 4, comma 3, del capitolato si suddivide in:

- euro 6.500.000,00 + IVA relativo alla categoria SOA OS 28 (impianti termici e di condizionamento);
- euro 1.000.000,00 + IVA relativo alla categoria SOA OS 3 (impianti idrico-sanitari).

A tale valore vanno aggiunti:

- il quinto d'obbligo di cui all'art. 50, comma 8, del RAC, calcolato sulla somma degli importi di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), pari ad euro 1.151.000,00 + IVA annui, per un importo riferito ai 4 anni di durata contrattuale pari ad euro **4.604.000,00** + IVA;
- l'opzione relativa all'eventuale affiancamento iniziale, pari a massimo euro **160.000,00** + IVA.



Art. 2
(PIATTAFORMA INFORMATICA DI NEGOZIAZIONE)

2.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE.

1. L'utilizzo del Sistema di cui all'art. 1, comma 5, da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura:
 - a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di *e-Procurement della pubblica amministrazione* (di seguito Regole) richiamate nel comma 2 -, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema;
 - b) avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.
2. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole del Sistema di *e-Procurement* che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate o consultabili sul sito, accessibili al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
3. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico partecipante alla procedura.
4. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
5. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema:
 - a) sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema; tali registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente;
 - b) si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema; il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al D.M. dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.



6. Con la registrazione e la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, gli operatori economici partecipanti alla procedura manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema di cui al paragrafo 2.4 dal risarcimento di qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sopportati da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni delle regole contenute nella documentazione di gara, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte delle violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il sopra richiamato Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente subiti.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, in dipendenza di:
 - a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
 - b) utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nella documentazione di gara e a quanto previsto nelle relative regole di funzionamento di cui al comma 2.
8. In caso di malfunzionamento del sistema, non dovuto alle predette circostanze, che impedisca la corretta presentazione delle domande di partecipazione o dell'offerta, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande o delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema. L'Amministrazione può disporre la proroga del suddetto termine per una durata proporzionale al tempo del mancato o non corretto funzionamento del sistema, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE.

9. Ai fini della partecipazione alla procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole del Sistema di *e-Procurement* di cui al comma 2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione *Internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;



- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all' art. 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digita le (previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE.

10. Per poter presentare la domanda di partecipazione e l'offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema. La Registrazione deve essere necessariamente effettuata dal singolo operatore economico, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata; tale volontà dovrà essere concretizzata nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta – necessariamente – da almeno un soggetto dotato dei poteri necessari a richiedere la Registrazione e ad impegnare l'operatore economico.
11. All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "account"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
12. Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, ai terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema di e-



Procurement.

13. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.
14. Con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, l'operatore economico partecipante alla procedura dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* a sé riconducibile; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
15. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.
16. L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
 - a) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
 - b) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
 - c) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 66 del medesimo decreto legislativo. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
17. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4 GESTORE DEL SISTEMA.

18. Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Camera dei deputati, la stessa si avvale, per il tramite di Consip S.p.A., del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
19. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure



Camera dei Deputati

tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).



Art. 3

(DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALLA FASE DI PREQUALIFICA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI)

3.1 DOCUMENTI DI GARA RELATIVI ALLA FASE DI PREQUALIFICA.

1. La documentazione di gara relativa alla fase di prequalifica è la seguente:
 - a) **Bando di gara;**
 - b) **Disciplinare di prequalifica;**
 - c) Allegati al Disciplinare di prequalifica:
 - c1) **Allegato A** – “Modello di domanda di partecipazione di cui al paragrafo 5.2 dell’art. 5”;
 - c2) **Allegato B** – “Modello di Dichiarazioni integrative”;
 - c3) Schema di capitolato speciale;
 - c4) “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE), ovvero la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione alla presente procedura, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo di cui al paragrafo 5.3 dell’art. 5 del presente disciplinare.

3.2 COMUNICAZIONI.

2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
3. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici partecipanti alla procedura avvengono tramite il Sistema di cui all’art. 1, comma 5, ed all’art. 2 e sono accessibili nell’apposita Area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
4. Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio e tutte le altre comunicazioni che siano ritenute opportune dall’Amministrazione avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. L’operatore economico non presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
5. In caso di soggetti partecipanti alla procedura che siano raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono



Camera dei Deputati

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

6. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



Art. 4
(REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

1. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti previsti dall'art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in forma singola o associata, purché in possesso dei seguenti requisiti, da possedersi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e il cui possesso, nel caso dell'aggiudicatario, deve perdurare sino alla scadenza dell'appalto:
 - a) assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023 ed insussistenza del divieto previsto nell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) il possesso dei requisiti di cui alle lettere A) e B) del comma 5, tutti non suscettibili di avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, in quanto le attività oggetto dell'appalto sono relative ad impianti e strutture di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.
3. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre
4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023, devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici; in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento o al consorzio.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare alla presente procedura purché sussistano le condizioni e i requisiti di seguito riportati:
 - A) concorrenti singoli di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, comma 2, lett. a); consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d) e 67 del D. Lgs. 36/2023; consorzi di società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b) e c), e 67 del D. Lgs. 36/2023:
 - A1) assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D. Lgs. 36/2023 e insussistenza del divieto previsto nell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 30 marzo



2001, n. 165 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio, sia da parte delle singole consorziate indicate come esecutrici, sia da parte delle consorziate che prestano i requisiti);

- A2) possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie ed importi:
- 1) **OS 28**, per classe adeguata all'importo annuo degli interventi di modesta entità e forniture anche in opera per la categoria, di cui all'art. 4, comma 3, del Capitolato pari a euro 1.300.000,00 + IVA;
 - 2) **OS 3**, per classe adeguata all'importo annuo degli interventi di modesta entità e forniture anche in opera per la categoria di cui all'art. 4, comma 3, del Capitolato pari a 200.000,00 + IVA.
- A3) esecuzione, nei trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUCE di almeno un unico contratto ("unico" nel senso che il requisito non può essere dimostrato dalla somma di diversi contratti di minore importo rispetto a quello richiesto) per "servizi di manutenzione di impianti di condizionamento, termici e idrico sanitari" eseguito in immobili sottoposti a vincolo architettonico della durata di almeno un anno e di valore annuo pari ad almeno euro **2.000.000,00** + IVA, con collaudo completato con esito positivo. Il possesso di tale requisito è attestato mediante copia del contratto stipulato ovvero in alternativa mediante fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 36/2023 utilizzano i propri requisiti di capacità tecnico professionale e di capacità economico finanziaria e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), tali requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate.

B) raggruppamenti temporanei di concorrenti/aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE, ai sensi degli artt. 65, comma 2, lett. e), g) e h), e 68 del D. Lgs. 36/2023 e consorzi ordinari di imprese di cui agli artt. 65, comma 2, lett. f) e 68 del D. Lgs. 36/2023:

- B1) assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D. Lgs. 36/2023 e insussistenza del divieto previsto nell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (il requisito deve essere soddisfatto da parte delle singole imprese componenti il raggruppamento, il GEIE, il consorzio o l'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché, in caso di aggregazione di rete, dall'organo comune se dotato di soggettività giuridica);
- B2) possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie ed importi:
- 1) **OS 28**, per classe adeguata all'importo annuo degli interventi di modesta entità e forniture anche in opera per la categoria, di cui all'art. 4, comma 3, del Capitolato, pari a 1.300.000,00 + IVA;
 - 2) **OS 3**, per classe adeguata all'importo annuo degli interventi di modesta entità e



forniture anche in opera per la categoria di cui all'art. 4, comma 3, del Capitolato, pari a 200.000,00 + IVA.

Il requisito deve essere soddisfatto attraverso la somma dei valori delle classi delle singole imprese componenti il raggruppamento, l'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il consorzio o il GEIE in proporzione al rispettivo apporto all'appalto, come risultante dalla dichiarazione di intenti di cui al comma 2.

- B3) esecuzione, nei trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUCE, di almeno un unico contratto ("unico" nel senso che il requisito non può essere dimostrato dalla somma di diversi contratti di minore importo rispetto a quello richiesto) per "servizi di manutenzione di impianti di condizionamento, termici e idrico sanitari" eseguito in immobili sottoposti a vincolo architettonico della durata di almeno un anno e di valore annuo pari ad almeno euro **2.000.000,00** + IVA, con collaudo completato con esito positivo. Il possesso di tale requisito è attestato mediante copia del contratto stipulato ovvero in alternativa mediante fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, con l'impegno di questi ultimi a realizzarle. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale e di capacità economico finanziaria è valutato complessivamente in capo alle imprese riunite o consorziate, fermo restando la necessità che i singoli esecutori siano in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si sono impegnati ad eseguire. Per le aggregazioni di retisti ed i GEIE si applica la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6. Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è consentita la partecipazione alla procedura anche da parte di raggruppamenti temporanei o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti. Al momento della presentazione dell'offerta dovrà altresì essere fornita una dichiarazione di intenti, nella quale siano specificate le parti dell'appalto che dovranno essere eseguite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento, anche consorziati, e che contenga l'impegno da parte dei medesimi soggetti a conferire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto invitato dall'Amministrazione, qualificato come capogruppo; il soggetto invitato stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti e ha la rappresentanza dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, fino all'estinzione del rapporto. In caso di RTI o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete già costituiti, l'assunzione del predetto impegno deve risultare da un'apposita integrazione dell'atto costitutivo del RTI. Non è ammessa alcuna modificazione soggettiva salvi i casi previsti dagli articoli 68, comma 17, e 120 del D. Lgs. 36/2023.
7. L'operatore economico è **escluso** qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili



ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, in caso di:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, che, entro sette giorni, possono dimostrare che tali circostanze non hanno influito sulla gara, né sono idonee ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma sia priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete conferisca allo stesso il mandato a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure qualora l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, la cui durata dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

9. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D. Lgs. 36/2023.



10. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate a procedura concorsuale.
11. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, in conformità a quanto previsto nell'art. 96 del medesimo D. Lgs. 36/2023. Non può avvalersi delle misure di *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo D. Lgs. 36/2023 vengono valutate al fine di decidere sull'esclusione.
12. In relazione ai requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, lett. b), l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti.
13. L'accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione o della mancanza anche parziale dei requisiti di cui al comma 1, nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, comporta l'esclusione dalla gara. L'accertamento, successivo all'aggiudicazione, della sussistenza dei motivi di esclusione o della mancanza, anche parziale, dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
14. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del D. Lgs. 36/2023, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, oltre a costituire causa d'esclusione dalla presente gara, costituiscono reato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
15. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione:
 - a) si riserva di procedere in ciascuna fase di svolgimento della procedura a richiedere ai soggetti concorrenti di produrre la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) richiede la documentazione a comprova dei predetti requisiti requisito al soggetto concorrente risultante primo nella graduatoria ed al soggetto concorrente che lo segue nella medesima graduatoria (salvo che si tratti di micro, piccole o medie imprese, ai sensi di quanto previsto dalla L. 11 novembre 2011, n. 180).Tale prova dovrà essere fornita mediante la consegna, entro il termine perentorio stabilito



nella richiesta, di copia della documentazione contrattuale comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica, di copia delle attestazioni / certificazioni di regolare esecuzione rilasciate dal committente e /o copia di fatture quietanzate ovvero di documentazione bancaria, da cui si evinca la regolare esecuzione delle prestazioni a cui viene fatto riferimento, e di ogni altra documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti.

16. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti devono fornire copia conforme all'originale. L'Amministrazione può, in qualunque fase della procedura di selezione del contraente e sino alla stipulazione del contratto, verificare quanto dichiarato dall'aggiudicatario e dai suoi legali rappresentanti, chiedendo agli uffici pubblici competenti i relativi certificati originali o in copia autentica e procedere alla revoca dell'aggiudicazione qualora, acquisita la documentazione, gli stati e i fatti autocertificati risultassero insussistenti. Alle autocertificazioni effettuate in sede di partecipazione alla gara si applica quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze del mendacio.
17. Resta fermo che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione, delle dichiarazioni sostitutive e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.
18. Per gli operatori economici stabiliti e costituiti in altri Stati aderenti all'U.E. l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. I predetti operatori economici dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai commi precedenti.
19. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento rispetto al termine perentorio indicato nella richiesta di chiarimenti o integrazioni formulata dall'Amministrazione a qualunque titolo comporta l'esclusione dalla procedura.
20. Il presidio come richiesto all'art. 2 del capitolato costituisce modalità organizzativa per l'esecuzione della prestazione e non è requisito di partecipazione.



Art. 5

(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE)

5.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

1. L'operatore economico che presenta domanda di partecipazione alla presente procedura ristretta inserisce a Sistema, nella Busta Amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente, in conformità a quanto previsto dai paragrafi successivi:

<i>Documentazione amministrativa</i>	
<i>Documento</i>	<i>Busta</i>
<i>Domanda di partecipazione (Allegato A)</i>	<i>Amministrativa</i>
<i>Procura (Eventuale)</i>	<i>Amministrativa</i>
<i>Response xml del DGUE</i>	<i>Amministrativa</i>
<i>Dichiarazioni integrative (Allegato B)</i>	<i>Amministrativa</i>
<i>Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione (Eventuale)</i>	<i>Amministrativa</i>
<i>Documentazione per i soggetti associati</i>	<i>Amministrativa</i>
<i>Documentazione attestante il pagamento del bollo</i>	<i>Amministrativa</i>

5.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

2. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A**.
3. Nella domanda di partecipazione, l'operatore economico:
- indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
 - in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
 - dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;



- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
 - dichiara di applicare il CCNL di cui all'art. 5, comma 1, lett. A), del capitolato allegato o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-*quater* del D.L. 76/2020;
 - nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
 - a) assume l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - b) dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023;
 - dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
 - dichiara di impegnarsi a mantenere riservate le informazioni sui luoghi, sulle persone e su quant'altro possa venire a conoscenza nel corso del procedimento di gara;
 - dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, i seguenti requisiti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui ne risulti aggiudicatario:
 - a) costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023;
 - b) rispetto della clausola sociale di cui all'art. 5, comma 2, del capitolato speciale.
4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 5.1 si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
5. La documentazione di cui al paragrafo 5.1, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6. Nelle dichiarazioni integrative, redatte secondo il modello di cui all'**Allegato B** e rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2. del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo.
7. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h), del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
8. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.



9. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
10. La dichiarazione di cui al comma 9 deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
11. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione della domanda di partecipazione. L'operatore economico è in ogni caso tenuto a mettere in atto le misure di *self-cleaning*, che non sia stato possibile adottare prima della presentazione della domanda di partecipazione, e quelle relative alle cause di esclusione che si siano verificate in un momento successivo alla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'Amministrazione.
12. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
13. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
14. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
15. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative della medesima sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 82/2005:
 - dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:



- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, se la rete è priva di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
16. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate ai sensi del comma 15 dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.
17. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

5.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.

18. L'operatore economico che presenti domanda di partecipazione ai sensi del paragrafo 5.2 compila la Response.xml del DGUE sulla base della Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE) predisposta dall'Amministrazione di cui alla lettera c5) del comma 1 dell'art. 3, paragrafo 3.1.



19. La “Response xml” del DGUE di cui al comma 18 deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato nel comma 15 e presentata:
- a) dal singolo operatore economico, compilata in tutte le Sezioni pertinenti;
 - b) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, compilata in tutte le Sezioni pertinenti;
 - c) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se partecipa l’intera rete, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l’intera rete, compilata in tutte le Sezioni pertinenti;
 - d) dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili, compilata in tutte le Sezioni pertinenti;
 - e) dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, compilata nelle parti pertinenti;
 - f) dai consorziati che prestano i requisiti, compilata nelle parti pertinenti.

20. La “Response.xml” del DGUE di cui ai commi 18 e 19 deve essere prodotta dal soggetto concorrente con le seguenti modalità:
- a) accesso al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
 - b) selezione dell’opzione di compilazione come operatore economico;
 - c) esecuzione dell’*upload* del file “Request xml” di cui alla lettera c5) del comma 1 dell’art. 3, paragrafo 3.1;
 - d) inserimento dei dati richiesti;
 - e) generazione del *file* “Response xml”.

In particolare, il concorrente dovrà scaricare il file Response.xml generato al termine della compilazione, firmare quest’ultimo digitalmente nel rispetto dei commi precedenti e ricaricarlo nella sezione dedicata alla documentazione di gara. Si precisa che, qualora, in fase di presentazione dell’offerta, siano intervenute modifiche alle informazioni contenute nel eDGUE già presente in piattaforma di gara, il soggetto concorrente sarà tenuto, a pena di esclusione, ad aggiornare i dati inseriti nel file in formato.xml, a sottoscriverlo digitalmente secondo le modalità indicate ai commi precedenti ed a trasmetterlo alla stazione appaltante mediante un nuovo caricamento nella documentazione di gara.

5.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14.

21. L’operatore economico ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, che presenti domanda di partecipazione, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. 14/2019. L’operatore economico presenta altresì una relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), del citato decreto legislativo.



5.5. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

22. In relazione agli operatori economici che partecipino in forma associata devono essere altresì prodotti i seguenti documenti e dichiarazioni ulteriori:

- a) **per i raggruppamenti temporanei già costituiti:** copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) **per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- c) **per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti,** una dichiarazione attestante:
 - c1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - c2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- d) **per le aggregazioni di retisti:**
 - d1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
 - d2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
 - copia autentica del contratto di rete,
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.
 - d3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
 - d3a) **in caso di RTI costituito:**
 - copia autentica del contratto di rete;
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
 - d3b) **in caso di RTI costituendo:**
 - copia autentica del contratto di rete;



- dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti: a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Non è ammessa alcuna modificazione soggettiva salvi i casi previsti dagli articoli 68, comma 17, e 120 del D. Lgs. 36/2023.

5.6. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

23. La domanda di partecipazione dovrà essere fatta pervenire dal candidato all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre la scadenza del termine perentorio indicato nel punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l'irricevibilità della domanda e comunque la sua irregolarità.
24. Non sono considerate valide le domande di partecipazione presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
25. Tutti documenti relativi alla presente procedura:
 - a) devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema di cui all'art. 2, ove non sia diversamente previsto;
 - b) devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
26. I *file* inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.
27. Si precisa che ciascun operatore economico per la presentazione della domanda di partecipazione ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo *file*, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di *file* di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più *file*. Per quanto concerne, invece, l'Area "Comunicazioni" del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati *file* di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
28. Il Sistema non accetta:
 - domande presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione;
 - domande carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dal Sistema. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio della



domanda di partecipazione e contenente il codice identificativo della stessa e i riferimenti del suo contenuto.

29. Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare l'incompleta e quindi mancata trasmissione della domanda di partecipazione e dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto nel comma 8 dell'art. 2, paragrafo 2.1.
30. Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nei precedenti commi del presente paragrafo e nelle *Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione* richiamate nel comma 2 dell'art. 2, paragrafo 2.1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento della domanda di partecipazione a Sistema.
31. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema domande successive che sostituiscono la precedente ovvero di ritirare la domanda presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione della domanda. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* con data certa riepilogativo della domanda; la Stazione appaltante considera esclusivamente la domanda di partecipazione presentata per ultima.
32. Si precisa inoltre che:
 - la domanda di partecipazione è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione della domanda di partecipazione il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
33. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda di partecipazione. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
34. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i *file* che compongono la domanda di partecipazione sopra indicata, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf., a meno che non sia espressamente previsto diversamente.
35. La preparazione della domanda di partecipazione e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della domanda di partecipazione deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.



36. Si raccomanda all'operatore economico di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta nella domanda di partecipazione. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità dell'operatore economico aggiornare costantemente il contenuto della domanda di partecipazione.
37. L'invio della domanda di partecipazione, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima. All'invio della domanda di partecipazione l'operatore economico riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* in allegato che riepilogherà i dati della domanda di partecipazione e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio della medesima.
38. Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza della domanda di partecipazione e dei documenti che la compongono e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della medesima.
39. La presentazione della domanda di partecipazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo la domanda di partecipazione non pervenga entro la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.
40. Resta fermo che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni nel funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
41. L'operatore economico è consapevole ed accetta con la presentazione della domanda di partecipazione che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* presentati attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario, che restano, in ogni caso, inalterati.
42. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione.



43. L'operatore economico, che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi), dovrà in sede di presentazione della domanda di partecipazione indicare la forma di partecipazione ed indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione della domanda di partecipazione.
44. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'istanza di partecipazione, si applica l'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

5.7. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

45. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.
46. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non sottenda una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La correzione o integrazione documentale successiva alla scadenza del termine di prestazione della domanda è ammessa laddove sia volta ad attestare la preesistenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e dei documenti/elementi a corredo dell'istanza di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla scadenza del termine per la presentazione delle domande non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo della domanda di partecipazione ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), rilevanti in fase di gara, è sanabile solo se tali fatti o condizioni risultano preesistenti rispetto al termine di presentazione della domanda di partecipazione e comprovabili mediante documenti con data certa;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile.
47. Ai fini del soccorso istruttorio, l'Amministrazione assegna al candidato un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o



Camera dei Deputati

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

48. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni e chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, che dovranno essere forniti entro un termine perentorio di sette giorni dalla richiesta, a pena di esclusione.



Art. 6

(SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA RELATIVE ALLA FASE DI PREQUALIFICA)

1. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il Servizio Amministrazione della Camera dei deputati procederà:
 - a) in una o più sedute riservate, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a1) verifica della ricezione delle domande di partecipazione tempestivamente presentate e della produzione della prescritta documentazione (fatta salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato); le eventuali domande tardive e incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque non si rinverrà nessuna domanda presente a Sistema;
 - a2) apertura attraverso il Sistema delle domande di partecipazione presentate, accesso alla “Busta amministrativa” e verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
 - a3) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - a4) attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 5.7 dell’art. 5;
 - b) al termine e in base alle risultanze dell’esame di cui alla lettera a), redazione dell’elenco dei candidati che saranno invitati a presentare offerta.
 - c) redazione di appositi verbali relativi alle attività svolte ai sensi delle precedenti lettere a) e b).
2. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate in contrasto con quanto previsto nei commi 24, 25 e 26, del paragrafo 5.6 dell’art. 5.
3. L’Amministrazione della Camera dei deputati si riserva di chiedere agli operatori economici partecipanti alla fase di prequalifica di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



Camera dei Deputati

Art. 7
(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE –
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA)

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione di Roma.

2. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di *e-procurement* di cui all'art. 2 a tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi dalla procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché ai sensi del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati (disponibile nella sezione del sito della Camera dei deputati relativo alla XIX Legislatura "Conoscere la Camera/L'Amministrazione/Regolamenti interni).



Art. 8
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, che saranno trattati, sulla base di un esplicito consenso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 208/2004.

Finalità del trattamento

I dati forniti dagli operatori economici partecipanti alla procedura vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dall'aggiudicatario della procedura vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

L'operatore economico che partecipi alla procedura è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.



Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore economico partecipante alla procedura all'Amministrazione.



Camera dei Deputati

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Camera dei deputati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo email: il:rpdcamera.it; PEC: rpdcamera.it.

Trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione, dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante *pro tempore* dell'operatore economico partecipante alla procedura / aggiudicatario prende atto e acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'operatore economico partecipante alla procedura si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.